

Quanto poi all'esclusione a favore degli ammogliati che abitino separatamente dal padre, io non sarei propenso ad ammettere questa condizione....

**FERRACCIÙ, relatore.** Se permette l'onorevole Lazzaro, io gli dirò che quest'articolo non è che la ripetizione dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1862, con la quale il Parlamento sanciva lo stesso principio che ora si propone, appunto perchè voleva rispettare una posizione acquistata in virtù delle leggi vigenti nell'ex-reame di Napoli.

**LAZZARO.** Io ringrazio l'onorevole relatore della sua osservazione, ma il fatto, rispondo, per me non è una ragione.

**TORRE.** Domando la parola.

**LAZZARO.** Anzi io trovo che spesse volte il fatto è in opposizione alla ragione. Io diceva dunque che non sarei disposto a votare quest'inciso dell'alinea, poichè esso tende alla separazione della famiglia.

**TORRE.** Quel che è fatto è fatto.

**LAZZARO.** Chi vive nella famiglia del padre, ma abbia moglie e famiglia, egli potrà separarsene domani o dopo nello scopo di goder l'esenzione.

Dimodochè io vedendo che con quest'alinea non si concilia l'interesse della famiglia con quello dello Stato, sarei disposto a togliere quest'inciso, e riserbare l'esenzione per gli ammogliati e vedovi con prole.

Mi sembra che l'onorevole Torre intende accennare alla seguente ragione: una volta che gl'individui saranno ammogliati e vivranno col padre cessa la ragione per la quale debbono essere esentati dappoichè essi non sono più il sostegno della famiglia, e noi vogliamo rispettar la loro esenzione, soltanto quando essi sono il sostegno della famiglia. Se sta questa ragione, io posso dire che voi costringerete sempre le famiglie a dividersi, a separarsi.

Attendo gli schiarimenti e le altre ragioni che vi potessero essere, perchè io mi risolva a far una proposta di ciò che sin ora ho creduto solo enunciare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Torre ha facoltà di parlare.

**TORRE.** L'onorevole relatore della Commissione dicendo che quest'alinea dell'articolo 4 attualmente in discussione è lo stesso alinea dell'articolo 4 della legge dell'anno scorso, ha implicitamente risposto alla difficoltà messa innanzi dall'onorevole Lazzaro. Queste sono disposizioni transitorie, e sono fatte per rispettare dei fatti compiuti realmente.

Ora nella legge napoletana, al numero 2 dell'articolo 27 era scritto:

« I figli di famiglia sono esenti quante volte abitano separatamente dal padre, con famiglia propria ed economia divisa, » ecc.

È questo fatto che noi vogliamo rispettare, perchè questo fatto è consumato, è perfetto.

E siccome questo fatto è stato compiuto sotto l'impero della legge napoletana, la quale lo ammetteva quante volte però i figli si fossero ammogliati e divisi dalla loro famiglia due anni prima della chiamata alla

leva, e facessero famiglia separata, giustizia vuole che sia rispettato.

Ma la legge napoletana non ammetteva che un ammogliato qualunque dovesse essere esente dalla leva, come chiaramente è dichiarato nel numero 22 di questo stesso articolo in cui si legge:

« Il matrimonio farà eccezione nel solo caso in cui nel maritato concorrano le condizioni stabilite nel numero 2 » (che sono quelle che ho letto poco fa).

Quindi neppure nel presente progetto di legge si dovevano ammettere questi ammogliati semplicemente, ma si debbono ammettere soltanto quegli ammogliati che, secondo la legge napoletana, si fossero uniti in matrimonio due anni prima della chiamata della leva, e si trovassero nelle condizioni indicate dall'articolo attuale.

È evidente che noi non facciamo che conservare transitoriamente quella disposizione per un principio di giustizia. Questo caso è identico a quello degli ammogliati di Sicilia, delle Romagne, delle Marche, i quali si maritarono quando nelle loro provincie non vigeva la legge della leva, e si misero in una posizione eccezionale in cui forse non si sarebbero messi se in quelle provincie fosse stata in vigore la legge della coscrizione.

È dunque vana la paura dell'onorevole Lazzaro, che proponendo il Governo questa eccezione, possano i figli di famiglia essere indotti a separarsi dalla famiglia paterna, giacchè ciò riguarda il solo passato, ed ove ora si separassero dalla famiglia paterna, rimarrebbero però sempre soggetti alla leva. Questa disposizione è transitoria e non si riferisce che al passato e bisognava introdurla per rispettare un fatto compiuto, e tra un anno o due non avrà più ragione di essere. La Commissione ha fatto benissimo a conservare tal quale l'articolo, che è quello stesso che fu discusso ed approvato l'anno scorso, in cui vi fu bisogno di metterlo nella legge della leva annuale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro propone la soppressione.

**LAZZARO.** Non ho fatto una proposta formale, ho solo domandato dei chiarimenti senza i quali non sarei disposto a votare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Cortese.

**CORTESE.** Dopo quanto ha detto l'onorevole Torre, non ho bisogno d'aggiungere altro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Minervini.

**MINERVINI.** Dopo le parole dell'onorevole Torre credo che debba la Camera togliere da questo articolo alcune parole.

Diceva l'onorevole Torre, e ben diceva, che questo articolo provvede a tutti i fatti compiuti, provvede a coloro fra gl'iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva i quali risultano ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal pa-